



in questo numero

PORTALE FORMAZIONE OBBLIGATORIA LAVORATORI

LINEE GUIDA FORMAZIONE LAVORATORI

D.Lgs. 81/2008

SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO.

E' attivo il portale sulla formazione obbligatoria per i lavoratori

Nel numero 46 di EBAP informazione abbiamo fornito un primo riepilogo di come l'Accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011 ha disciplinato la durata, i contenuti minimi e le modalità dell'**obbligo formativo e di aggiornamento** dei lavoratori, dirigenti e preposti ai sensi dell'articolo 37 del Decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i..

E' con riferimento a quest'obbligo ed alle sue regole che le Parti sociali del Piemonte, CONFARTIGIANATO Imprese, CNA, CASARTIGIANI e CGIL, CISL, UIL, hanno sottoscritto uno specifico Accordo sindacale inteso a fornire **alle imprese artigiane aderenti all'EBAP** un adeguato **supporto orientativo e organizzativo** al fine di agevolare i datori di lavoro nell'individuazione delle strutture in grado di erogare ai propri lavoratori una formazione adeguata e rispondente alla disciplina prevista dalle disposizioni di legge.

Questo supporto si è concretizzato nella realizza-

zione di una specifica piattaforma informatica web, alla quale si accede dal sito **www.formazione.ebap.piemonte.it**, che consente a Imprese, Consulenti, Associazioni di categoria di individuare con facilità i **soggetti formatori, presenti nel proprio territorio**, presso i quali inviare i lavoratori per adempiere all'obbligo formativo.

In fase di prima applicazione dell'Accordo sindacale, le Parti sociali hanno inteso inserire nel portale i Soggetti formatori che hanno sottoscritto con EBAP Formazione un'apposita convenzione che definisce, tra l'altro, i termini della **collaborazione con l'Ente Bilaterale e l'Organismo Paritetico**, così come previsto dall'Accordo Stato - Regioni.

Con un ulteriore Accordo sindacale del 18 giugno 2012, al fine di facilitare i compiti delle imprese, le Parti hanno convenuto che **l'obbligo di consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS/RLST)**, previsto dall'articolo 18, lettera s), del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., potrà ritenersi **assolto** da parte del datore di lavoro **tramite la procedura telematica EBAP**.

(continua)



(da prima pagina)

Le Parti sociali si riservano di verificare la possibilità di stanziare, nell'ambito delle provvidenze erogate dall'EBAP, contributi alle imprese per l'abbattimento dei costi sostenuti per la formazione sulla sicurezza. Il portale www.formazione.ebap.piemonte.it sarà operativo dal prossimo mese di settembre.

La sezione "L'iniziativa" contiene una presentazione del portale ed indicazioni per la registrazione di imprese, associazioni, consulenti a seguito della quale si possono scaricare le istruzioni operative di utilizzo.

La sezione "Registrati" permette l'accesso e la registrazione mediante la compilazione di campi definiti (alcuni dei quali obbligatori). Il percorso di registrazione e di utilizzo è diversificato tra imprese e associazioni/consulenti.

Dalla pagina seguente sono riportate le **Linee Guida** sulla formazione ai lavoratori, come definite dall'OPRA Piemonte.

Le imprese che, direttamente o tramite le associazioni o i consulenti, accedono alla formazione attraverso il portale non avranno necessità di compilare la modulistica in esse prevista, in quanto l'invio delle comunicazioni verrà effettuato in automatico dal sistema.

Le imprese non iscritte all'EBAP, o che non utilizzano il portale, dovranno provvedere alla compilazione delle comunicazioni ed al loro invio.

LINEE GUIDA SULLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI

L'O.P.R.A. è l'Organismo Paritetico al quale devono rivolgersi tutte le imprese del comparto artigiano e le imprese aderenti alle Organizzazioni datoriali Confartigianato, CNA, CasArtigiani per richiedere la collaborazione per la formazione dei lavoratori.

L'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 (rep. N. 221/csr) prevede nuovi obblighi relativi alla formazione ed all'aggiornamento dei lavoratori.

L'Accordo secondo quanto previsto dall'art. 37 c. 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. definisce la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell'aggiornamento dei **lavoratori** e delle **lavoratrici**, dei **dirigenti** e dei **preposti**, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del D.Lgs. n. 81/08

La formazione deve essere effettuata durante l'orario di lavoro senza oneri a carico dei lavoratori.

CLASSIFICAZIONE DEI LIVELLI DI RISCHIO

Consultando l'allegato all'Accordo le imprese possono individuare il rispettivo Livello di Rischio che può essere **Basso, Medio** o **Alto**.



PERCORSI DI FORMAZIONE

Lavoratori

In base all'individuazione del livello di rischio sono previsti per i lavoratori percorsi formativi diversificati composta da:

"Formazione Generale":

- 4 ore per tutti i lavoratori;

"Formazione Specifica"

- 4 ore (livello di rischio Basso);
- 8 ore (livello di rischio Medio);
- 12 ore (livello di Rischio Alto).

L'Accordo prevede inoltre l'aggiornamento, da effettuarsi con periodicità quinquennale, della durata di 6 ore minime, indipendentemente dalla classificazione di rischio dell'impresa in cui svolge la propria attività.

Preposti

Per quanto riguarda la formazione dei preposti, l'Accordo Stato Regioni prevede un'aggiunta, al normale percorso di formazione previsto per i lavoratori, di 8 ore.

Anche per i preposti è previsto l'aggiornamento di 6 ore nell'arco del quinquennio dall'avvenuta formazione.

Dirigenti

La formazione dei dirigenti, così come individuato dagli accordi, avviene attraverso la frequenza da parte di questi ultimi di un percorso di formazione di 16 ore (minime).

Anche per i dirigenti è previsto l'aggiornamento quinquennale di 6 ore.

CONSULTAZIONE RLS/RLSt

Ai fini della formazione di lavoratori, dirigenti e preposti, il Datore di lavoro ha l'obbligo di consultare preventivamente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sia esso interno (RLS) che Territoriale (RLSt). La mancata e documentata consultazione preventiva comporta un'ammenda da **2.000 a 4.000 euro**.

Al fine di supportare le imprese, l'O.P.R.A., al riguardo, ha predisposto una specifica modulistica (**Modello 1 e Modello 1 bis**) scaricabile dal Portale www.formazione.ebap.piemonte.it.

COLLABORAZIONE CON ENTE BILATERALE E ORGANISMO PARITETICO

La formazione (così come previsto dall'Art. 37 c. 12 del D.Lgs. 81/08 nonché dall'Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011), deve avvenire in "Collaborazione" con **O.P.R.A./E.B.A.P.** attraverso la modulistica predisposta (**Allegato A**), anch'essa scaricabile dal Portale.

REQUISITI DEI FORMATORI

In attesa dell'individuazione da parte della Commissione consultiva permanente (art. 6 c. 8 lett. m-bis del D.Lgs. 81/08) dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro (anche tenendo conto delle peculiarità dei settori dell'artigianato e delle p.m.i.), coloro che intendono svolgere l'attività di docente nei percorsi di formazione, siano essi interni od esterni all'azienda, devono dimostrare di possedere i requisiti previsti dall'Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011: esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'esperienza professionale può consistere anche nello svolgimento, per un triennio, dei compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione anche con riferimento al datore di lavoro.

QUADERNI DI SICUREZZA

Com'è noto, i datori di lavoro sono tenuti a informare/formare i lavoratori dipendenti sui rischi inerenti la lavorazione e sulle misure adottate di prevenzione e protezione ai sensi delle norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Al fine di agevolare tale adempimento a favore dei lavoratori, E.B.A.P. Formazione ha realizzato **la NUOVA EDIZIONE AGGIORNATA al D.Lgs 81/2008 dei quaderni di sicurezza.**

I manuali sono **in distribuzione gratuita presso le sedi EBAP di Bacino, per tutte le aziende regolarmente iscritte all'Ente Bilaterale dell'Artigianato Piemontese**, le quali potranno richiederne ulteriori copie per distribuirle a tutti i lavoratori in forza, quale strumento utile al processo di informazione/formazione previsto a carico del datore di lavoro dalle norme di legge.

Al fine di fornire una più corretta e completa informazione ai lavoratori, i Manuali "di settore" dovranno essere utilizzati insieme al Manuale Generale "Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro", la cui edizione aggiornata è anch'essa a disposizione **presso le sedi di Bacino.**

Nell'ultima pagina dei manuali è inserita la dichiarazione da far sottoscrivere ai lavoratori ai quali la pubblicazione verrà consegnata.

Tale dichiarazione dovrà essere conservata dal datore di lavoro.



per migliorare la nostra comunicazione inviateci il vostro indirizzo e-mail a: ebap.piemonte@tin.it

Sedi EBAP di Bacino / OPTA

ALESSANDRIA

Via Trotti, 77 - 15100 AL
Tel. 0131 23 44 80 • Fax 0131 25 41 72

ASTI

P.za Cattedrale, 2 - 14100 AT
Tel. 0141 35 43 19 • Fax 0141 43 74 56

BIELLA

Via Galimberti, 22 - 13900 BI
Tel. 015 855 17 11 • Fax 015 855 17 22

CUNEO

Via Meucci, 4 - 12100 CN
Tel. 0171 45 12 37 • 45 12 38 - 63 13 20
Fax 0171 69 74 53

NOVARA

Via Ploto, 2C - 28100 NO
Tel. 0321 66 11 11 • Fax 0321 62 86 37

TORINO

Via Millio, 26 - 10141 TO
Tel. 011 38 70 82 • Fax 011 38 01 693

V.C.O.

Corso Europa, 27 - 28900 VB
Tel. 0323 58 86 11 - 50 70 37 Fax 0323 50 18 94

VERCELLI

Largo d'Azso, 11 - 13100 VC
Tel. 0161 28 24 01 • Fax 0161 28 24 35

EBAP Via Arcivescovado, 3 - 10121 Torino
Tel./Fax 011 561 72 82
e-mail: ebap.piemonte@tin.it
www.ebap.piemonte.it